

# STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE- APS "ITALICA"

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Italica", apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, (di seguito indicato come CTS) nonché dal presente Statuto, con sede legale in Lanciano (CH), via Luigi De Crecchio n. 45.

**1.2** La qualifica di Associazione di Promozione Sociale con l'acronimo "APS", saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "Italica A.P.S."

**Art. 2.** Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.

**2.2** L'Associazione "Italica" persegue i seguenti scopi:

- ampliare la conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- promozione culturale e sociale della città;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio;
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario;
- promuovere l'apertura degli associati a ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro e dell'impegno sociale ed umanitario.

**2.3** L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:

- a) attività culturali e di formazione quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezioni, mostre fotografiche ed altri eventi in genere;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

**2.4.** L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

**Art. 3** L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

**3.2** L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

**3.3** L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

**Art. 4.** - L'associazione "Italica" è offerta a tutti coloro i quali, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'associazione è composta da soci ordinari, i quali si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

**Art. 4.2.** Il Consiglio Direttivo dell'Associazione valuta e delibera riguardo le richieste di associazione pervenute.

**Art. 5.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

**Art. 6.** - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Art. 7.** - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili;
- contributi;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

**7.2** Il contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

**7.3** E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**7.4** Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 8.** - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**8.2** Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.

**Art. 9.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (laddove eletto);
- il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).

**9.2** Tutte le cariche elettive sono gratuite.

**9.3** Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione,

siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

**Art. 10.** – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è sempre convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

**10.2** L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

**10.3** L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

**10.4** La convocazione va fatta con avviso nelle modalità stabilite e deliberate dal Consiglio Direttivo. Delle delibere assembleari deve essere redatto verbale.

**Art. 11.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori ed i responsabili di settore, approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

**Art. 12.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

**12.2** Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri.

**12.3** I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

**Art. 13** Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

**13.2** Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo, oppure, nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

**13.3** Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 14.** – Il presidente dura in carica tre anni (3) ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

**14.2** Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

**Art. 15.** – Il Collegio dei Probiviri (laddove eletto) si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci.

**15.2** La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

**15.3** Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

- 15.4** Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.  
**15.5** Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.

**Art. 16.** – L’Organo di Controllo (laddove eletto), anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all’art. 30 del Codice del Terzo settore.

**16.2** L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.

**16.3** Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

**16.4** L’Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

**16.5** I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 Codice Civile.

**16.6** L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

**16.7** Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

**Art. 17.** – Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.

**17.1** In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

**17.2** È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

**Art.18-** Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e, in subordine alle norme del Codice Civile.

VISTO per l’approvazione del Consiglio Direttivo in carica, dopo aver ottenuto il benestare dell’assemblea dei soci.

Lanciano, 25 novembre 2024

IL PRESIDENTE

